II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONFERENZA DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI

DECISIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO

dell'11 marzo 1996

che sospende la decisione 93/235/CECA e abroga la decisione 95/510/CECA, relative all'interruzione delle relazioni economiche con la Repubblica federale di Iugoslavia (Serbia e Montenegro), le zone protette dalle Nazioni Unite nella Repubblica di Croazia e le zone della Repubblica di Bosnia-Erzegovina soggette al controllo delle forze serbo-bosniache

(96/201/CECA)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

vista la posizione comune del 4 dicembre 1995 definita dal Consiglio in base all'articolo J.2 del trattato sull'Unione europea, relativa alla sospensione delle restrizioni agli scambi con la Repubblica federale di Iugoslavia (Serbia e Montenegro) e con la parte serbo-bosniaca [1] decisa dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nella risoluzione n. 1022 (1995),

considerando che il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, alla luce dell'accordo raggiunto tra le parti interessate per quanto riguarda la Repubblica di Bosnia-Erzegovina, ha deciso, nella risoluzione n. 1022 (1995), la sospensione delle restrizioni concernenti le relazioni economiche e finanziarie con la Repubblica federale di Iugoslavia (Serbia e Montenegro), con le zone protette dalle Nazioni Unite nella Repubblica di Croazia e, quando fossero soddisfatte determinate condizioni, con le zone della Repubblica di Bosnia-Erzegovina soggette al controllo delle forze serbo-bosniache;

considerando che il Consiglio di sicurezza è stato informato che le condizioni di cui sopra sono soddisfatte;

considerando che, con la decisione 95/510/CECA [2], la decisione 93/235/CECA [3] è stata sospesa nei confronti della Repubblica federale di Iugoslavia (Serbia e Montenegro);

considerando che, a fini di trasparenza, la normativa comunitaria relativa all'attuazione della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite n. 1022 (1995) dovrebbe essere incorporata in uno strumento comunitario unico e che, pertanto, la decisione 95/510/CECA dovrebbe essere abrogata;

d'accordo con la Commissione,

DECIDONO:

Articolo 1

1. La decisione 93/235/CECA è sospesa.
2. La decisione 95/510/CECA è abrogata.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Essa si applica a decorrere dal 27 febbraio 1996.

Fatto a Bruxelles, addì 11 marzo 1996.

Il Presidente
L. DINI

[1] GU n. L 297 del 9. 12. 1995, pag. 4.
[2] GU n. L 297 del 9. 12. 1995, pag. 3.
[3] GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 17.